

N. R.G. 1335/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:

dott. Anna Primavera Presidente Relatore

dott. Luigi Nannipieri Consigliere

dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **1335/2023** promossa da:

Parte_1 (CF: *P.IVA_1*) con il
patrocinio dell'Avv. UMBERTO GIANNINI (CF: *C.F._1*)

APPELLANTE

nei confronti di

Controparte_1 (CF: *C.F._2*) con il patrocinio dell'Avv.
ALFONSO LECCESE (CF: *C.F._3*)

APPELLATO

avverso

la sentenza n. 559/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 09/05/2023

CONCLUSIONI

In data 11.06.2026, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante:

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 559 depositata in data 09/05/2023, non notificata:

*Previo espletamento di nuova ctu in ottemperanza alle osservazioni depositate dal CTP della **Pt_1** appellante, respingere la domanda di ripetizione formulata dalla attrice in primo grado relativamente al conto corrente n. 5273,11 e annullare la condanna della banca comparente al rimborso delle somme ivi evidenziata. Con vittoria di spese di entrambi i giudizi e spese CTU.*

Per la parte appellata:

*"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, preso atto della sentenza non definitiva n. 1780/2025 pubblicata il 13.10.2025 che ha rigettato l'appello principale della banca e dichiarato illegittima l'applicazione degli interessi passivi anatocistici dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, con riserva di decisione sugli altri motivi di appello incidentale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da **Controparte_1** ed in riforma parziale della sentenza n. 559/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 9.5.2023 all'esito del giudizio n. 383/2019 RG:*

-RIGETTARE l'eccezione di prescrizione come formulata dalla banca;

-ACCERTARE E DICHIARARE la nullità di ogni e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali applicati ai rapporti di cc oggetto di causa, anche primariamente in ragione che la relativa statuizione di primo grado è passata in giudicato;

-ACCERTARE e DICHIARARE la nullità degli addebiti per CMS, per commissioni comunque denominate (come commissione sull'affidato) e per spese, in quanto non pattuiti e/o non determinabili, anche primariamente in ragione che la relativa statuizione di primo grado è passata in giudicato;

-ACCERTARE e DICHIARARE la nullità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale - c.d. anatocismo - applicati ai rapporti in esame;

-ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare/avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile dei rapporti dedotti in causa in regime di saggio legale di interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB (statuizione passata in giudicato), senza alcuna capitalizzazione (anatocismo) e senza addebito di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni e spese non pattuiti (statuizione passata in giudicato);

-ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto:

** il saldo del conto corrente n. 12733/82 alla data 19.01.2009 in € 40.335,59 (scenario B2 CTU) ovvero in € 35.534,21 (scenario A CTU), a favore del correntista;*

** il saldo del conto corrente n. 5273/11 alla data 14.03.2023 in € 59.959,69 (scenario B2 CTU) ovvero in € 45.119,08 (scenario A CTU), a favore del correntista;*

**ovvero nelle diverse somme ritenute accertate e/o di giustizia;*

- CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 di tutte le somme indebitamente percepite e/o comunque risultanti a credito del correntista in forza del saldo come sopra accertato, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale di primo grado al saldo;

-IN OGNI CASO, disporre la rettifica dei saldi dei rapporti di conto corrente mediante eliminazione di tutte le poste illegittimamente addebitate, con ogni conseguente effetto contabile e giuridico;

- CON VITTORIA DI COMPETENZE E SPESE DEL DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO, anche per la fase di mediazione e per la CTP, con liquidazione anche -per la fase di appello- dell'aumento previsto per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano consultazione e fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) e con distrazione delle spese e competenze del giudizio di appello in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc;

-Porsi definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU e di assistenza alla CTU."

RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 559/2023 pubblicata il 09/05/2023, il Tribunale di Lucca ha così deciso:

1) In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara che il corretto ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti è complessivamente pari ad euro 31.291,93;

2) Per l'effetto, condanna Parte_1 al rimborso in favore dell'attore della somma di euro 31.291,93 oltre interessi legali

dalla pronuncia al saldo;

3) Compensa nella misura della metà le spese del giudizio e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della restante metà, che liquida in euro 5.430,00 per compenso oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge;

4) Pone le spese di entrambe le CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

Tale sentenza è stata emessa sulle domande di accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di conto corrente n. 5273/11 (acceso il 11.02.1985) – a cui era collegato il conto anticipi/sbf n. 5136 (acceso il 7.11.1984) - e di conto corrente di corrispondenza n. 12733.82 (estinto il 22.12.2008), nonché di ripetizione dell'indebitato, in relazione alle voci addebitate illegittimamente, relative a interessi ultra-legali, anatocistici e usurari, CMS, altre spese e commissioni varie, anche in violazione degli artt. 117 e 118 TUB.

In particolare, il Tribunale, aderendo alle risultanze della CTU, ha condannato la *Pt_1* al rimborso della somma di € 3.368,80 per illegittimi addebiti nel conto n. 12733,82 e della somma di € 27.923,13 per il conto corrente n. 5273,11, per un totale di € 31.291,93, oltre spese ed interessi a fronte della rideterminazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 117 comma 7 TUB della applicazione della pari periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi e della eliminazione delle CMS non espressamente pattuite.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, la *Parte_1* [...] (di seguito *CP_2* o BANCA o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello *Controparte_1* (di seguito anche CORRENTISTA o APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:

1. Errore di diritto per aver ritenuto provato il fatto, mai allegato, né documentalmente dimostrato dal *CP_1* che il conto 5273/11 fosse chiuso al momento della proposizione della domanda, in violazione dell'art. 163 co. 3 n.

4 c.p.c.

Radicatosi il contraddittorio, *Controparte_1* nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, la censura mossa da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:

1. Violazione della normativa in materia di prescrizione e di accertamento delle rimesse prescritte (art. 2934 e art. 2935 c.c.);
2. Violazione della normativa in materia di anatocismo vietato (art. 1283 c.c. – art. 120 TUB – art. 7 delibera CICR 9.2.2000);
3. Erroneità delle somme accertate in CTU e liquidate in sentenza. Erronea liquidazione degli interessi legali;
4. Erronea liquidazione delle spese legali.

Con ordinanza del 13.06.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

In data 25.09.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 *ter* c.p.c.

Con sentenza non definitiva depositata in data 13.10.2025 questa Corte ha così provveduto:

1. RESPINGE l'appello principale;
2. ACCOGLIE l'appello incidentale relativamente al secondo motivo e per l'effetto dichiara illegittima l'applicazione degli interessi passivi anatocistici dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000;
3. RISERVA la pronuncia sul primo terzo e quarto motivo di appello incidentale in sede di definitiva statuizione sul merito;

4. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza;

5. RISERVA la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio in sede di definitiva statuizione sul merito.

Disposta ed espletata CTU contabile, con ordinanza in data 28.01.2026 è stata disposta la correzione della predetta sentenza non definitiva come segue:

- laddove è scritto: *"A ciò si aggiunga che ben avrebbe potuto il Tribunale fondare il proprio convincimento sull'accertamento eseguito dal CTU circa l'effettiva intervenuta chiusura del conto corrente in questione, in tal modo ritenendo provata la sussistenza dell'interesse ad agire del CP_1 in ordine all'azione di ripetizione dell'indebitto, con riferimento al precitato conto corrente di corrispondenza n. 12733.82"* debba leggersi ed intendersi *"A ciò si aggiunga che ben avrebbe potuto il Tribunale fondare il proprio convincimento sull'accertamento eseguito dal CTU circa l'effettiva intervenuta chiusura del conto corrente in questione, in tal modo ritenendo provata la sussistenza dell'interesse ad agire del CP_1 in ordine all'azione di ripetizione dell'indebitto, con riferimento al precitato conto corrente di corrispondenza n. 5273.11"*;
- laddove è scritto: *"Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento di merito sulla prima CTU contabile, secondo la quale il conto corrente di corrispondenza n. 12733.82 (originariamente aperto presso l'allora Controparte_3 era stato estinto in data 22.12.2008, come documentato dagli estratti conto per il periodo 1/01/2001-31/12/2008"* debba leggersi ed intendersi *"Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento di merito sulla prima CTU contabile, secondo la quale la Pt_1 aveva in essere un conto corrente corrispondenza n. 5273.11 ed un conto anticipi salvo buon fine, essendo stati depositati gli estratti conto rispettivamente per i periodi 1/1/2001-31/12/2017 (c/c) e 1/1/2007 - 20/11/2017 (c/sbf)"*.

In data 11.06.2026, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. la causa è di nuovo rimessa al collegio per la decisione a seguito di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.

A fronte del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale limitatamente al secondo motivo, con conseguente declaratoria dell'illegittima applicazione degli interessi passivi anatocistici dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, occorre in questa sede eseguire rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 12733.82 e del conto corrente ordinario n. c/c 5273.11. previa disamina del primo, terzo e quarto motivo di appello incidentale.

A. Col primo motivo di gravame l'APPELLANTE INCIDENTALE denuncia violazione della normativa (artt. 2934 e 2935 c.c.) in materia di prescrizione e di accertamento delle rimesse prescritte.

B. Il secondo motivo di appello incidentale con cui è stata denunciata violazione della normativa in materia di anatocismo vietato (artt. 1283 c.c., 120 TUB e 7 delibera CICR 9.2.2000) è stato accolto con la sentenza non definitiva.

In funzione di ciò, con ordinanza in data 13.10.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo essendo stato disposto l'espletamento di nuova CTU contabile, al fine di rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. 12733.82 e del conto corrente ordinario n. c/c 5273.11, partendo al primo estratto conto disponibile fino all'ultimo documentato, tenuto conto della eccepita prescrizione e del passaggio in giudicato della statuizione impugnata in merito alla individuazione degli atti interruttivi della prescrizione:

- previa espunzione della CMS e delle commissioni non oggetto di specifica pattuizione e previa sostituzione del tasso degli interessi, con i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB;
- previa espunzione degli interessi passivi anatocistici applicati seppure a condizioni di pari periodicità dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000;
- previo accertamento dell'entità dei fidi concessi al CP_1 e, quindi, della esistenza ed entità delle rimesse solutorie e ripristinatorie, individuando le rimesse solutorie prescritte sulla base dei documenti acquisiti e dei criteri sanciti con la nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 24418/2010 e, quindi, previa distinzione delle rimesse ripristinatorie della provvista (operanti nel limite dell'affidamento concesso alla cliente) da quelle solutorie (ovvero quelle effettuati oltre tale limite o su conto comunque scoperto), facendo decorrere la prescrizione decennale dell'azione, rispettivamente dalla estinzione del conto o dai singoli versamenti, sulla base del saldo giornaliero ricalcolato (*ex multis* Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 9141 del 15.01.2020).

C. Col terzo motivo di appello incidentale il CP_1 lamenta l'erroneità delle somme accertate in CTU e liquidate in sentenza. Erronea liquidazione degli interessi legali.

I suddetti motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

All'esito di tutte le verifiche svolte il CTU ha rettificato i saldi dei conti correnti ordinari per cui è lite tenendo conto delle osservazioni dei CTP e proponendo distinti scenari, in ragione della questione relativa alla tempestività delle osservazioni del CTP del CP_1 rimessa alla valutazione della Corte.

E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che *"in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei*

procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti, ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto, la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello” (Cass. Sez. U - Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 e nello stesso senso Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32965 del 17/12/2024).

Essendo stato il termine concesso ai CTP di natura ordinatoria, la parte rappresentata avrebbe dovuto chiedere la proroga del termine, prima della sua scadenza ai sensi dell'art. 154 c.p.c.

Ad ogni modo, non avendo l'osservazione tardiva sostanzialmente inciso sulle risultanze della CTU che ha formulato varie ipotesi, la questione posta va esaminata, in quanto rilevata da questa Corte, in adesione al principio di diritto della S.C. sancito con Ordinanza n. 15684/2025, in base al quale: "*Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2°, cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194, comma 2, cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione*

determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista”.

Ritiene la Corte, quindi, di recepire lo Scenario B2 ipotizzato dal CTU e rubricato “Osservazioni del Dott. **Per_1** tempestive; criterio di imputazione ex Cass. n. 15684/2025 applicato” secondo il quale la rideterminazione dei saldi dei conti corrente di cui trattasi è la seguente:

Conto corrente 12733/82

saldo contabile al 19/1/2009 da e/c	0,00
+rettifiche	+ 57.428,06
+interessi attivi ricalcolati	+ 2.194,67
-interessi passivi ricalcolati	- 8.273,32
saldo rettificato al 19/1/2009	+ 51.349,41
- rimesse non ripetibili	- 11.013,82
saldo finale rettificato al 19/1/2009	+ 40.335,59
differenza dare/avere rispetto e/c (a favore correntista)	40.335,59

Conto corrente 5273/11

saldo contabile al 14/3/2023 da e/c	- 29.354,32
+rettifiche	+ 98.984,67
+interessi attivi ricalcolati	+ 11.270,47
-interessi passivi ricalcolati	- 7.620,11
saldo rettificato al 14/3/2023	+ 73.280,71
- rimesse non ripetibili	- 13.321,02
saldo finale rettificato al 14/3/2023	+ 59.959,69
differenza dare/avere rispetto e/c (a favore correntista)	89.314,01

In tale scenario la differenza complessiva in favore del correntista ammonta quindi ad € 129.649,60 (€ 40.335,59 + € 89.314,01).

D. Col quarto motivo di appello incidentale il CP_1 denuncia l'erronea liquidazione delle spese legali, deducendo che all'accoglimento dell'appello incidentale dovrebbe seguire la riforma del capo sulle spese di primo grado nel senso di addebitarle in toto alla Pt_1 soccombente.

Chiede, altresì, di liquidare le spese di CTP e di mediazione, in quanto spese attinenti all'attività difensiva prestata.

Più che una censura alla pronuncia impugnata, trattasi dell'auspicata applicazione dell'art. 336 c.p.c. (effetto espansivo interno), a norma del quale *"il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite"* (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 e conforme Sez. 3 - Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024).

Il rilievo critico in argomento è, pertanto, inammissibile, di talché le spese del primo grado sono liquidate come da paragrafo seguente.

E. Il CP_1 ha chiesto di:

- ACCERTARE E DICHIARARE per l'effetto:

* il saldo del conto corrente n. 12733/82 alla data 19.01.2009 in € 40.335,59 (scenario B2 CTU) ovvero in € 35.534,21 (scenario A CTU), a favore del correntista;

* il saldo del conto corrente n. 5273/11 alla data 14.03.2023 in € 59.959,69 (scenario B2 CTU) ovvero in € 45.119,08 (scenario A CTU), a favore del correntista;

*ovvero nelle diverse somme ritenute accertate e/o di giustizia;

- CONDANNARE la Pt_1 al pagamento in proprio favore *“di tutte le somme indebitamente percepite e/o comunque risultanti a credito del correntista in forza del saldo come sopra accertato, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale di primo grado al saldo”*;

- *“IN OGNI CASO, disporre la rettifica dei saldi dei rapporti di conto corrente mediante eliminazione di tutte le poste illegittimamente addebitate, con ogni conseguente effetto contabile e giuridico”*.

Orbene, quanto alla prima domanda occorre rideterminare il saldo dei conti correnti sopra indicati sulla base delle considerazioni sopra svolte al paragrafo sub C, come segue:

- per il conto corrente n. 12733/82 in € + 40.335,59 al 19/01/2009;
- per il conto corrente n. 5273/11 in € + 59.959,69 al 14/03/2023.

Quanto alla domanda di condanna a fronte del rigetto del l'unico motivo di appello vertente sulla pretesa mancata chiusura del conto corrente n. 5273/11 e tenuto conto dell'ordinanza di correzione della sentenza non definitiva, ritiene la Corte che la stessa sia proponibile.

Con la sentenza non definitiva è stato accertato il giudicato interno sulle seguenti statuizioni della sentenza di prime cure:

- di nullità degli interessi ultralegali applicati in entrambi i rapporti di conto corrente per mancanza di un contratto scritto (cc. 12733.82) e per il rinvio agli usi (cc. 5273.11);
- di nullità delle CMS e altre commissioni (come la commissione sull'affidato) e spese perché non pattuite e/o non pattuite in misura determinata e/o determinabile.

È stato anche accertata la carenza di impugnazione della sentenza in ordine alla individuazione degli atti interruttivi della prescrizione.

Per questo è stato chiesto al CTU di rideterminare il saldo dei conti correnti ordinari *de quibus* previa espunzione della CMS e delle commissioni non oggetto di specifica pattuizione e previa sostituzione del tasso degli interessi, con i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB e quindi tenendo conto di tutte le rettifiche richieste col quesito peritale, al netto dell'eccezione di prescrizione.

Il CTU ha accertato che nello scenario B2, qui recepito, la differenza complessiva in favore del correntista ammonta a € 129.649,60 (€ 40.335,59 + € 89.314,01).

Tale è dunque la complessiva somma che **CP_2** deve rimborsare al **CP_1** oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale di primo grado al saldo effettivo, ove si consideri che *"il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale"* (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 61 del 03/01/2023 e nello stesso senso Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 7677 del 22/03/2025).

F. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede sostanzialmente vittorioso il **CP_1** le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di **CP_2** nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, per tutte le fasi processuali, con la precisazione che la fase decisoria è unitaria seppure frazionata in due sentenze che si integrano quanto al rispettivo contenuto.

Il compenso del presente grado di giudizio come richiesto è aumentato del 30% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, essendo stati gli atti depositati telematici redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione favorendo la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto.

Sono, inoltre, dovute al *CP_1* le spese vive di mediazione (in difetto di prova del compenso pagato all'Organismo di conciliazione) ed il C.U. ove versato.

Le spese di ogni CTU vanno poste in via definitiva a carico della *Pt_1*

Inoltre, avendo il CTP del *CP_1* depositato, in questa sede, tardivamente, le proprie osservazioni le spese di CTP sono dovute in misura integrale quelle del primo grado ed in ragione del 50% quelle del presente grado, così come documentate in atti.

Va dato atto della sussistenza in capo a *CP_2* dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* avverso la sentenza n. 559/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 09/05/2023, in riforma della stessa, così provvede:

1. ACCOGLIE l'appello incidentale anche relativamente al primo e terzo motivo e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, RIDETERMINA il saldo dei conti correnti per cui è lite come segue:

- per il conto corrente n. 12733/82 in € + 40.335,59 al 19/01/2009;
- per il conto corrente n. 5273/11 in € + 59.959,69 al 14/03/2023;

2. DICHIARA inammissibile il quarto motivo di appello incidentale;

3. CONDANNA *Parte_1* al rimborso in favore del *CP_1* della complessiva somma di € 129.649,60 (€ 40.335,59 + € 89.314,01), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale di primo grado al saldo effettivo;

4. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 32.715,10 (14.103,00 + 18.612,10) per compensi professionali, oltre spese vive di mediazione, C.U., ove versato, spese di CTP del primo grado in misura integrale e del secondo grado in ragione del 50%, così come documentate in atti, spese generali al 15% Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese del presente grado di appello in favore del procuratore antistatario;

5. PONE le spese di CTU di primo e secondo grado, in via definitiva, a carico della

Parte_1 ;

6. DA' atto della sussistenza in capo all'appellante principale dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.

Firenze, camera di consiglio del 7.07.2026

Il Presidente relatore ed estensore
dott. Anna Primavera

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.